

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. VI

n. 1

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

1° ELENCO

(seconda quindicina del mese di settembre 1994)

Comunicato alla Presidenza il 1° ottobre 1994

MODULARIO
C. C. 2

Mod. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA	
XII LEGISLATURA	
10 OTT. 1994	
Doc. VI	1

Corte dei Conti

SEGRETARIATO GENERALE

ELENCO delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di settembre 1994.

PARTE I - DECRETI

- 1) Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1994 recante la "disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli", art. 14.

Allegati: Copia autentica della deliberazione delle Sezioni riunite n. 90/E del 28 settembre 1994 e relativi atti.

PARTE II - MANDATI

NEGATIVO

n. 90/E

Repubblica Italiana

la

Corte dei conti

a

Sezioni riunite

in sede di controllo, nell'adunanza del 28 settembre 1994, composta dai magistrati:

Presidente:	dott. Giuseppe CARBONE
Presidenti di sezione:	dott. Ferdinando ANGELINI prof. dott. Vittorio GUCCIONE
Consiglieri:	dott. Tullio LAZZARO dott. Claudio DE ROSE dott. Danilo DELFINI prof. dott. Luigi SCHIAVELLO dott. Vincenzo MARTELLI prof. dott. Manin CARABBA dott. Francesco DE FILIPPIS dott. Mario RISTUCCIA dott. Carmelo GERACI dott. Antonino SANCETTA dott. Maurizio MELONI dott. Pietro DE FRANCISCIS (rel.)

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1994, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli, ai sensi dell'art. 2 - commi 7, 8 e 9 - della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTA la deliberazione n. 45/94 della Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, adottata nell'adunanza del 30 giugno 1994, con la quale il predetto decreto presidenziale è stato ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione dell'art. 3 - commi 5, 6 e 7 - e dell'art. 14;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 5 agosto 1994, comunicata dal Ministero di grazia e giustizia in data 11 agosto 1994, "ha risolto che debba avere corso l'art. 14 del decreto presidenziale in argomento", ai sensi dell'art. 25 - comma 2 - del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214 del 1934;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 21 settembre 1994, con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo sono state convocate per l'adunanza odierna, ai fini della pronuncia sulla richiesta del Governo;

UDITO il relatore, consigliere dott. Pietro DE FRANCISCIS e il rappresentante dell'Amministrazione ing. Ciro ESPOSITO;

CONSIDERATO che, a termini del citato art. 25 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, spetta alle Sezioni riunite valutare che sia "cessata la causa del rifiuto" di registrazione;

ESAMINATI gli atti e considerato che da essi non emergono elementi che inducano a modificare la valutazione compiuta dalla Sezione del controllo;

RITENUTO, pertanto, che a norma del ripetuto art. 25 - comma 2 - del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, va ordinata la registrazione, previa apposizione del visto con riserva, del D.P.R. in epigrafe per la parte esclusa dalla Sezione del controllo, limitatamente all'art. 14 recante modifiche all'art. 228, comma 2, del Codice della strada emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

P.Q.M.

Ordina che il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994 nella parte concernente l'art. 14 - che modifica la destinazione degli introiti spettanti alla Direzione generale della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

motorizzazione civile ex art. 16 della legge n. 870/86 - sia registrato previa apposizione del visto con riserva.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di presidenza delle due Camere del Parlamento.

IL RELATORE

Giuseppe De Francesco

IL PRESIDENTE

G. Sforza

Depositata in Segreteria il **6 OTT. 1994**

Il Direttore

(G. Sforza)

Giuseppe Sforza

Giuseppe Sforza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riunione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

OMISSIS

Si approva, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica:

"Il Consiglio dei Ministri risolve (ai sensi dell'art.25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto n.1214 del 1934, e dell'art. 2. comma 3. lettera n), della legge n.400 del 1988), che debba aver corso l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, recante emanazione del regolamento sul rilascio e la duplicazione delle patenti di guida".

OMISSIS

IL PRESIDENTE: BERLUSCONI
IL SEGRETARIO: LETTA

PER COPIA CONFORME

Per estratto conforme al processo verbale.

Roma, 5 agosto 1994



CARO DELL'UFFICIO

MODULARIO
C.M. - D.F.P. I



MOD.

Roma. 5-8 1994

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Legislativo

Pror. 923/RinUC

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
- Ufficio pubblicazione leggi e decreti

Proposta al Foglio del

ROMA

OGGETTO : D.P.R. 19 aprile 1994, recante: "Disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli".

Con riferimento alla nota nr. 494/2 di codesto Ufficio in data 5 luglio scorso relativa alla restituzione da parte della Corte dei Conti del decreto presidenziale in oggetto indicato, registrato in data 1° predetto mese, con esclusione dell'articolo 3 quinto, sesto e settimo comma e dell'articolo 14, ai sensi della deliberazione della sezione del controllo adottata in data 30 giugno scorso, si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 corrente mese, ha risolto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti di cui al R.D. nr. 1214 del 1933 e dell'articolo 2, comma terzo, lettera n) della legge nr. 400 del 1988, che debba aver corso l'articolo 14 del decreto presidenziale in argomento.


Pertanto, per quanto di diretta competenza e per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, si trasmette, in originale e due copie, l'estratto conforme al processo verbale relativo alla determinazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella predetta seduta del 5 c.m..

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

G. Sant'Antonio

BA2/PATENTE

in	di
del 19.07.1994	
nr.	732/2
pag.	2



DOLARIO
OM 78

MOD. 67 Prom.



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 31 marzo 1994;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

E M A N A

il seguente regolamento:



Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio della patente di guida ed i procedimenti ad esso connessi, regolati dagli articoli 116 e seguenti del Codice della strada, emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e modificato con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360.

Art. 2

(Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi)

1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 116, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 219, 228 del Codice della strada si intendono modificati secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 3

(Modifiche all'art. 116)

1. L'articolo 116, comma 1 è sostituito dal seguente:

" Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.c.t.c."

2. L'articolo 116, comma 2 è sostituito dal seguente:

" Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.c.t.c. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti."

3. L'articolo 116, comma 7 è sostituito dal seguente:

"La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.c.t.c., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi."

4. L'articolo 116, comma 11 è sostituito dal seguente:

" L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.c.t.c. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.c.t.c., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.c.t.c., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n.870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento."

5. L'articolo 116, comma 12 è sostituito dal seguente:

" Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, o il documento provvisorio di cui

all'art. 127, o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni."

6. L'articolo 116, comma 13 è sostituito dal seguente:

" Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, o il documento provvisorio di cui all'art. 127, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice".

7. L'articolo 116, comma 14 è sostituito dal seguente:

" Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente o il documento provvisorio rilasciato ai sensi dell'art. 127 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Ove ricorrano i motivi ostativi di cui all'art. 120, si applica quanto disposto dal comma 13."

8. L'articolo 116 comma 17 è sostituito dal seguente:

" Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".

Art. 4

(Modifiche all'art. 119)

1. L'articolo 119, comma 6 è sostituito dal seguente:

" Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 129, comma 5, nonchè in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.c.t.c.

Art. 5

(Modifiche all'art. 120)

1. L'articolo 120, comma 1 è sostituito dal seguente:

" La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n.327, e dalla legge 31 maggio 1965, n.575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando

l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

2. L'articolo 120, comma 2 è sostituito dal seguente:

" A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.c.t.c. danno al Prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.c.t.c. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno".

3. L'articolo 120, comma 3 è sostituito dal seguente:

" Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione".

Art. 6

(Modifiche all'art. 121)

1. L'articolo 121, comma 11 è sostituito dal seguente:

" Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame".

2. L'articolo 121, comma 12 è sostituito dal seguente:

" Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.c.t.c. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art.116".

Art. 7

(Modifiche all'art. 126)

1. L'articolo 126 comma 5 è sostituito dal seguente:

" La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.c.t.c., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.c.t.c. nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art.119, comma 4, nonchè i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere

sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità."

2. L'articolo 126 comma 6 è sostituito dal seguente:

"L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.c.t.c. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130";

Art. 8

(Modifiche all'art. 127)

1. L'articolo 127, comma 2 è sostituito dal seguente:

" Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.c.t.c. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n.15, e 11 maggio 1971, n.390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato."

2. L'articolo 127, comma 4 è sostituito dal seguente:

" Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato"

Art. 9

(Modifiche all'art. 128)

1. L'articolo 128 comma 1 è sostituito dal seguente:

" Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.c.t.c., nonchè il Prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.c.t.c. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente".

Art. 10*(Modifiche all'art. 129)*

1. L'articolo 129 comma 3 è sostituito dal seguente:

" Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.c.t.c. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli art. 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il Prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.c.t.c. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.c.t.c. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno".

Art. 11*(Modifiche all'art. 130)*

1. L'articolo 130 comma 1 è sostituito dal seguente:

" La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.c.t.c.:

- a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti
- b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art.128, risulti non più idoneo
- c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero".

Art. 12*(Modifiche all'art.137)*

1. L'articolo 137, comma 2 è sostituito dal seguente:

" I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.c.t.c. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente"

Art. 13*(Modifiche all'art. 219)*

1. L'articolo 219, comma 1 è sostituito dal seguente:

" Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.c.t.c., nei casi previsti dall'articolo 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonchè nei casi previsti dall'art.120, comma 1."

2. L'articolo 219, comma 2 è sostituito dal seguente:

" L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.c.t.c. con le modalità di cui all'art. 129, comma 3".

Art. 14*(Modifiche all'art.228)*

1. L'articolo 228, comma 2 è sostituito dal seguente:

"La destinazione degli importi prevista dall'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n.870 è integrata dalla seguente lettera:

d) fino al 10 per cento - per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all'articolo 126.

Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'articolo 19 della medesima legge.

Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19".

Art. 15*(Abrogazione di norme precedentemente in vigore)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono abrogati: l'articolo 116 comma 16; l'articolo 119 comma 3 limitatamente alle parole: " La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosì del richiedente dichiarati da un

certificato medico rilasciato dal medico di fiducia"; l'art. 129, comma 2 limitatamente alle parole " Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.c.t.c.";

Art. 16

(Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1994


F:To Scalfaro

C:To Ciampi

" Cassese

" Costa

" Mancino



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Deliberazione n. 45/94

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

Il primo collegio

nell'adunanza del 30 giugno 1994, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Ferdinando Angelini	Presidente
Dott. Domenico Marchetta	Consigliere
Dott. Gian Giorgio Paleologo	Consigliere relatore
Dott. Adriano Schreiber	Consigliere
Dott. Renzo Liberati	Consigliere
Dott. Remo Ripoli	Consigliere
Dott. Filippo Verso	Consigliere

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1994, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli, ai sensi dell'art. 2, settimo, ottavo e nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il rilievo istruttorio in data 24 maggio 1994 dell'Ufficio di controllo sugli atti di governo e la risposta dell'Amministrazione in data

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16 giugno 1994;

Vista la relazione in data 20 giugno 1994 del consigliere delegato al controllo sugli atti di governo;

Vista l'ordinanza in data 25 giugno 1994, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito alla Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del provvedimento suindicatedo;

Vista la nota della segreteria della Sezione del controllo in data 27 giugno 1994, con la quale è stata data notizia del deferimento predetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, ed ai Ministeri per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione, dell'interno e del tesoro;

Visto l'art. 24, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Visto l'art. 3, decimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le ordinanze nn. 34 e 35, in data 22 aprile 1994;

Udito il relatore cons. Gian Giorgio Paleolo-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

go;

Uditi i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione; non comparsi i rappresentanti delle altre Amministrazioni.

Ritenuto in

F A T T O

In data 7 maggio 1994 è stato trasmesso alla Corte dei conti, per il controllo preventivo di legittimità, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, emanato ai sensi dell'art. 2, settimo, ottavo e nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In sede istruttoria, l'Ufficio di controllo sugli atti di governo, con foglio di rilievo n. 9 del 24 maggio 1994, ha formulato le seguenti osservazioni:

- a) l'art. 3, quinto, sesto e settimo comma, appare illegittimo in quanto l'individuazione di nuovi illeciti di carattere amministrativo e penale sembra esorbitare i limiti della delega concessa al Governo in relazione ai regolamenti previsti dall'art. 2 della legge n. 537 del 1993;
- b) analoghe considerazioni valgono in merito al disposto dell'art. 14 del decreto.

In data 16 giugno 1994, l'Amministrazione ha



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

controdedotto quanto segue:

a) l'articolo 3, quinto, sesto e settimo comma, del regolamento non contiene la previsione di nuovi illeciti di carattere amministrativo e penale e non sanziona atti e comportamenti in precedenza ritenuti leciti. Infatti la fattispecie regolata rimane sempre quella della guida senza la patente; l'inserimento dell'ipotesi di guida senza il documento provvisorio, di cui all'articolo 127 del codice della strada, opera soltanto una specificazione di carattere formale che rimaneva inespressa, pur se astrattamente prevista nella regolamentazione precedente.

b) Per quanto concerne l'art. 14, va rilevato che la delega per lo snellimento delle procedure amministrative di cui all'art. 2 della legge n. 537 del 1993 è estesa anche ai procedimenti connessi con quelli specificatamente indicati nell'elenco n. 4 allegato alla legge. Per sostenere il notevole sforzo organizzativo e gestionale, conseguente all'introduzione delle procedure informatiche previste dal regolamento di semplificazione, si è reso necessario prevedere la copertura delle spese occorrenti con corrispondenti risorse finanziarie. Queste ultime sono state correttamente individua-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te in una quota-parte degli introiti disciplinati dall'articolo 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Nei confronti di quest'ultima norma si interviene non in modo sostanziale ma esclusivamente per la ripartizione e la destinazione delle quote poste a copertura delle spese relative ai procedimenti in esame.

Le controdeduzioni dell'Amministrazione non sono apparse idonee a superare i dubbi concernenti la legittimità delle suindicate disposizioni del regolamento. In conseguenza di ciò, il consigliere delegato al controllo sugli atti di governo, con relazione in data 20 giugno 1994, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Il Presidente della Corte, con ordinanza in data 25 giugno 1994, ha deferito la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del decreto presidenziale alla Sezione del controllo, ed ha convocato, a tal fine, per l'adunanza odierna il primo collegio della Sezione, competente, tra l'altro, in materia di controllo preventivo, di legittimità degli atti normativi a rilevanza esterna.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non sono comparsi i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Considerato in

DIRITTO,

Le questioni sottoposte all'esame della Sezione del controllo riguardano la legittimità dell'art.

3, quinto, sesto e settimo comma, e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica in data

18 aprile 1994, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina dei procedimen-

ti per il rilascio e la duplicazione della patente

di guida dei veicoli, in attuazione dell'art. 2,

settimo, ottavo e nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

I suindicati commi dell'art. 3 hanno per oggetto la disciplina di sanzioni amministrative e penali che, direttamente o indirettamente, si collegano alla guida di veicoli senza la patente di guida, ovvero senza il documento provvisorio di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto; l'art. 14 modifica la destinazione degli introiti regolati dall'art. 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in materia di applicazione delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione, di competenza degli uffici della Dire-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'ufficio di controllo sugli atti di governo ha osservato che le predette disposizioni eccedono i limiti della delega concessa al Governo dall'art. 2 della legge n. 537 del 1993, limitata alla regolamentazione, anche in modifica di disposizioni legislative vigenti, dei procedimenti amministrativi concernenti "il rilascio e la duplicazione della patente di guida" (cfr. allegato n. 4 alla legge stessa) ed, eventualmente, dei procedimenti ad essi connessi.

La censura è fondata.

Le disposizioni in esame non concernono il procedimento per il rilascio o la duplicazione della patente di guida, nè sono dirette allo snellimento delle procedure amministrative, ma hanno per oggetto esclusivamente profili di carattere sostanziale.

Ciò esclude che sia riscontrabile nella fattispecie un caso di connessione tra procedimenti, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge n. 537 del 1993.

D'altro canto, le norme sulla c.d. delegificazione, costituendo fonti sulla normazione che vengono ad incidere sulla generale potestà legislativa




XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Parlamento, sono di stretta interpretazione. Ed è da escludere, anche per tale loro carattere, che esse possano riferirsi alla disciplina delle sanzioni penali od amministrative, che formano oggetto di riserva assoluta di legge (v. art. 25 cost.; art. 1 cod.pen.; art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689), o alla provvista dei mezzi per lo svolgimento dell'azione amministrativa, riservata alle disposizioni di legge.

L'illegittimità delle suindicate disposizioni del regolamento, attesa la scindibilità e non essenzialità delle stesse, non impedisce l'ammissione al visto, e la conseguente registrazione, delle restanti disposizioni legittime.

P.Q.M.

ammette al visto ed alla conseguente registrazione il decreto in epigrafe, con esclusione dell'art. 3, quinto, sesto e settimo comma, e dell'art. 14.

IL PRESIDENTE

 IL RELATORE



Depositato in Segreteria il

4 1 LUG. 1994

IL DIRIGENTE SUPERIORE
 DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
 dott. *Edoardo Romani*

